

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 34 del 17.03.2020

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

EVIDENZIATO che la ratio di tutte le misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio e quindi attuare il necessario distanziamento sociale in un'ottica sempre più radicale e che in particolare l'ultimo DPCM datato 11.03.2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della "permanenza generalizzata presso la propria residenza" (#loRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l'occorrente per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell'ordinario quotidiano;

ATTESO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 ha introdotto ulteriori misure di contenimento del contagio da virus COVID-19 e cioè :

che "i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi";

che "i soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell'Ordinanza n. 1/2020 (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone informativa altresì al Sindaco del Comune competente, le specifiche motivazioni dello spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti." Gli stessi soggetti devono comunque adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale";

che "i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e a disporre le eventuali misure necessarie";

che "al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato";

DATO ATTO che per effetto del sopravvenuto provvedimento regionale che pone delle misure necessarie a far fronte ad un fenomeno preoccupante e che esponeva i territori ad un ulteriore fattore di rischio, il provvedimento adottato da questo Ente in data 12.03.2020 prot. 5126 viene integrato nel presente atto, essendo stata introdotta una più stringente sorveglianza sanitaria sulle persone che giungono da fuori regione che ha sancito il principio che "FUORI DAI CASI IN ESSA PREVISTI E CONTEMPLATI NON È GIUSTIFICATO IN ALCUN MODO L'INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE DA ALTRE REGIONI O DALL'ESTERO";

VISTA la nota Prot: IP/131 del15/03/20 inviata a tutti i Sindaci del Distretto dal Responsabile Area Nord dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza- Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno Igiene Pubblica con la quale si evidenzia che;

- tutti i cittadini che si trovano sin dall'08/03/20 in poi nel territorio calabrese e che negli
 ultimi 14 giorni precedenti si trovavano nelle aree indicate nel DPCM 08/03/20, Regione Lombardia e le altre province del Nord elencate, sono tenuti
 obbligatoriamente a compilare l'autodichiarazione come da modello tipo
 emergenzacovid.regione.calabria.it.
- tutti i cittadini di cui sopra e coloro che con essi hanno avuto stretto contatto, devono sottoporsi a quarantena obbligatoria

RITENUTO altresì che:

- quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell'essenziale che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;
- senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione efficace dei comportamenti, eccezionale e straordinaria fino al punto da limitare la libertà costituzionale di circolazione prevista nell'art. 16, e per un reale isolamento del virus pandemico nel breve e nel medio termine;

CONSIDERATO che:

- alla data odierna continua a registrarsi un incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, anche della Provincia di Cosenza; numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;
- la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane, correlata all'enorme flusso di rientri dal centro-nord parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- è stata disposta dal Presidente della Regione Campania la chiusura dei comuni di Ariano Irpino, Sala Consilina, Caggiano, Polla ed Atena Lucana in quanto classificati come "FOCOLAIO ATTIVO";
- alcuni dei comuni indicati al precedente punto sono particolarmente vicini al territorio dell'Alto Tirreno Cosentino;
- alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime

- rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;
- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinnanzi al diffondersi dell'epidemia;

RITENUTO quindi necessario, indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 assolutamente necessarie nel territorio di questo comune;

RILEVATO attraverso i monitoraggi e la vigilanza posta in essere dalla polizia locale che, nonostante il richiamo da parte di tutte le autorità e i pressanti e ripetuti inviti diramati da tutti i media a limitare le uscite alle sole ipotesi strettamente necessarie e cioè per approvvigionarsi di alimenti e farmaci o per comprovate e comprovabili ragioni di salute e lavoro, da parte di alcuni cittadini continuano a registrarsi comportamenti che irridono al rispetto delle regole che con sacrificio e responsabilità vengono viceversa rispettate dalla maggioranza della popolazione locale;

EVIDENZIATO che con l'ultima Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7/2020 è stata disposta la chiusura dei Parchi pubblici;

RITENUTO, in ragione della ratio di tutti i provvedimenti sinora adottati e <u>al fine</u> della loro puntuale applicazione e rispetto da parte di tutti i cittadini e <u>di evitare gli assembramenti vietati dalle disposizioni vigenti</u> di applicare la suddetta misura anche a quei luoghi che, per le particolari caratteristiche del territorio comunale, si pongono come attrattivi ed abituali di ritrovo per lo svolgimento di attività all'aria aperta che nelle condizioni attuali possono rappresentare un pericolo;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

CONCORDATO il presente provvedimento con i capigruppo consiliari;

TUTTO ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020:

CHE NEI CASI DI PROVENIENZA DI PERSONE DA FUORI REGIONE IL PROVVEDIMENTO PROT.
 5126 DEL 12.03.2020 RISULTA INTEGRATO NEL PRESENTE ATTO essendo stata la fattispecie

- compiutamente contemplata e regolamentata dalla successiva ordinanza regionale n. 7/2020 che prescrive che:
- I SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE CHE VI FACCIANO RIENTRO DA ALTRE REGIONI O DALL'ESTERO DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO (PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE AL SITO emergenzacovid.regione.calabria.it Oppure, in Caso di IMPOSSIBILITA' DANDONE COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) INFORMANDONE IL SINDACO E IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) OVVERO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS), CON L'OBBLIGO DI OSSERVARE LA QUARANTENA DOMICILIARE PER 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI. I SOGGETTI DI CUI TRATTASI DOVRANNO RIMANERE REPERIBILI PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE D'INTESA CON IL MMG/PLS, CHE DISPORRANNO LE MISURE DI PROFILASSI NECESSARIE, INCLUSO L'ISOLAMENTO.
- I SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, (RIENTRANTI TRA QUELLE ESPRESSAMENTE CONSENTITE DAL DPCM DELL'11 MARZO 2020) DEVONO COMIUNICARE LE SPECIFICHE MOTIVAZIONI DELLO SPOSTAMENTO (ATTRAVERSO LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE PRESENTE SUL SITO emergenzacovid.regione.calabria.it O, IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ, SECONDO LE MODALITÀ FISSATE NELL'ORDINANZA N. 1/2020 OSSIA COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE), DANDONE INFORMATIVA ALTRESÌ AL SINDACO DEL COMUNE COMPETENTE.
 - LE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SARANNO OGGETTO DI VERIFICHE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. TALI SOGGETTI DOVRANNO COMUNQUE ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.
- 2. CHE TUTTI I CITTADINI CHE SI TROVANO SIN DALL'08/03/20 IN POI NEL TERRITORIO CALABRESE E CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI PRECEDENTI SI TROVAVANO NELLE AREE INDICATE NEL DPCM 08/03/20, (STATI ZONA ROSSA E REGIONE LOMBARDIA E LE ALTRE PROVINCE DEL NORD IVI ELENCATE), SONO TENUTI OBBLIGATORIAMENTE A COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE COME DA QUESTIONARIO EMERGENZACOVID.REGIONE.CALABRIA.IT. E DEVONO SOTTOPORSI A QUARANTENA OBBLIGATORIA
- 3. TUTTI COLORO CHE AVUTO STRETTO CONTATTO CON I CITTADINI CHE SI TROVANO SIN DALL'08/03/20 IN POI NEL TERRITORIO CALABRESE E CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

- PRECEDENTI SI TROVAVANO NELLE AREE INDICATE NEL DPCM 08/03/20, (STATOI ZONA ROSSA E REGIONE LOMBARDIA E LE ALTRE PROVINCE DEL NORD IVI ELENCATE), DEVONO SOTTOPORSI A QUARANTENA OBBLIGATORIA;
- 4. CHE I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ADOTTINO IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE ATTE AD EVITARE FENOMENI DI ACCAPARRAMENTO DELLE MERCI, VIGILANDO SUL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA CITATA ORDINANZA REGIONALE N. 7/2020, CON SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DEI SUDDETTI OBBLIGHI;
- 5. LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE, OLTRE CHE DEL PARCO COMUNALE "LA VALVA", ANCHE DEL LUNGOMARE CENTRO FABIANI/MANCINI;
- 6. CHE E' VIETATO L'ACQUISTO E VENDITA DI PRODOTTI DI QUALSIASI NATURA E L'ACCESSO DI MEZZI NEL TERRITORIO COMUNALE PROVENIENTI DAI COMUNI DELLA CAMPANIA CHIUSI DAL PRESIDENTE DELLA SUDDETTA REGIONE E PRECISAMENTE ARIANO IRPINO, SALA CONSILINA, CAGGIANO, POLLA E ATENA LUCANA IN QUANTO CLASSIFICATI COME "FOCOLAIO ATTIVO"
- 7. CHE IL DIVIETO DI ACQUISTO E VENDITA DI PRODOTTI DI QUALSIASI NATURA ED IL DIVIETO DI ACCESSO DI MEZZI NEL TERRITORIO COMUNALE SI INTENDE OPERANTE CON INTEGRAZIONE AUTOMATICA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI GLI ALTRI COMUNI ITALIANI CHE ATTUALMENTE O IN FUTURO SONO/SARANNO CLASSIFICATI COME "FOCOLAIO ATTIVO".

AVVISA

- > CHE, QUALI ATTIVITA' ALL'APERTO, SONO CONSENTITE SOLO PASSEGIATE MASSIMO DI DUE PERSONE, OPPORTUNAMENTE DISTANZIATE TRA DI LORO DI ALMENO UN METRO
- > CHE CON IL CANE O ALTRI ANIMALI DOMESTICI E' CONSENTITA PASSEGGIATA DA EFFETTUARE NEL RAGGIO DI 200 METRI RISPETTO AL LUOGO DI RESIDENZA, FERMO RESTANDO IL FATTO CHE L'ANIMALE SIA FORNITO DI LIBRETTO SANITARIO E DOTATO DI MICROCHIP E DI QUESTO DEVE ESSERE DATA INDICAZIONE NELL'AUTOCERTIFICAZIONE, OLTRE CHE ESIBIZIONE AL CONTROLLORE

INVITA

A tutela della salute e quale ulteriore misura precauzionale ad uscire, sia a piedi che in auto, una sola persona alla volta per effettuare esclusivamente le attività necessarie e consentite e di limitare il numero delle uscite nell'arco della settimana anche per le suddette finalità.

AVVISA

CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità

del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

> DI INCARICARE

Della materiale attuazione della presente l'UTC Comunale con il supporto e l'ausilio della Polizia Locale:

- > **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
 - o Guardia di Finanza di Scalea
 - o Polizia Stradale di Scalea
 - o Stazione Carabinieri di Diamante
 - o Polizia Locale
- > CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - > Presidente della Regione Calabria
 - Prefetto di Cosenza
 - ➤ Polizia Locale
 - > Guardia di Finanza di Scalea
 - > Polizia Stradale di Scalea
 - > Stazione Carabinieri di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDAGO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO